

## UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

ALLEGATO

DECRETO RETTORALE 13 aprile 2018.

### Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 (G.U.R.I. n. 37 del 14 febbraio 1992) e successivamente modificato con decreto presidenziale del 22 dicembre 1997 (G.U.R.I. n. 6 del 9 gennaio 1998), con decreto del rettore del giorno 8 febbraio 2001 (G.U.R.I. n. 86 del 12 aprile 2001), con decreto del rettore del 16 marzo 2007 (G.U.R.I. n. 77 del 2 aprile 2007), con decreto del rettore del 27 marzo 2013 (G.U.R.I. n. 78 del 3 aprile 2013), con decreto del rettore del 6 febbraio 2015 (G.U.R.I. n. 43 del 21 febbraio 2015);

Visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università Campus Bio-Medico di Roma del 22 febbraio 2018;

Vista la nota UCBM del 23 febbraio 2018, n. 177, con la quale la suddetta modifica di statuto è stata inviata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del 23 marzo 2018, n. 3899, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università Campus Bio-Medico di Roma del 13 aprile 2018 con la quale si approva il testo definitivo del nuovo statuto che recepisce le osservazioni ministeriali;

Ritenuto di emanare il nuovo statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;

Decreta:

È emanata la modifica di statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, il cui testo integrale è allegato al presente decreto come parte integrante.

La modifica di statuto è emanata con la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2018

Il rettore: CALABRÒ

## STATUTO DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA (CBM)

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### *Carattere e finalità*

1. L'Università Campus Bio-Medico di Roma (CBM) è disciplinata dal presente Statuto approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'Università CBM ha personalità giuridica e gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, secondo i principi costituzionali, le norme del presente Statuto e, in quanto applicabile, la normativa vigente in materia.

3. L'Università CBM promuove strutture tra di loro integrate di insegnamento universitario, di ricerca scientifica e di assistenza medico sanitaria, che siano rispondenti alla eccellente dignità della persona umana, al suo diritto alla vita e alla salute.

4. Al fine di una tutela delle finalità dell'Università CBM, sancite nel presente Statuto, l'Università adotta un Codice Etico che, in linea con i principi di lealtà e onestà di comportamento, è volto a regolare attraverso norme comportamentali l'attività istituzionale.

5. Il perseguimento dei fini istituzionali dell'Università CBM è garantito dall'Associazione Campus Bio-Medico e dalla CBM S.p.A. che sono gli Enti promotori e che assicurano il funzionamento dell'Ateneo.

6. Al funzionamento e allo sviluppo dell'Università CBM sono destinate le tasse, i contributi e i contributi speciali versati dagli studenti, nonché ogni altra acquisizione per contribuzioni, sovvenzioni, donazioni, eredità e lasciti.

7. L'Università CBM può stipulare convenzioni o concludere accordi con altre università, con amministrazioni dello Stato e dell'Unione europea, con enti pubblici e privati, italiani ed esteri, e con organismi internazionali, per ogni forma di cooperazione e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse.

8. L'Università CBM può costituire o può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per la promozione, la realizzazione e lo sviluppo della ricerca, della didattica e per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

9. L'Università CBM non persegue fini di lucro.


10. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

#### Art. 2.

##### *Obiettivi formativi*

1. Scopo dell'Università CBM è la formazione professionale ed umana degli studenti, nonché l'elevazione e la diffusione della cultura accademica nei settori di sua competenza, al servizio della società.

2. L'Università CBM si propone di dare agli studenti una profonda formazione che consenta una completa preparazione di alto livello conseguita attraverso l'integrazione nel corpo docente di esperti e ricercatori appartenenti anche ad altre Università, anche non italiane, con le quali



si realizzeranno corsi integrati di studio, rapporti di collaborazione, cicli di lezioni, tele-conferenze e seminari specializzati a dimensione europea ed internazionale.

3. L'Università CBM è un luogo d'insegnamento, di ricerca, di studio, d'incontro e di proficua convivenza accademica tra docenti e studenti.

4. L'Università CBM promuove il senso della solidarietà, che impegna a porre prestigio professionale e autorevolezza al servizio del bene comune.

5. Il rispetto della libertà, con l'assunzione della conseguente responsabilità personale, è uno dei principi cui si ispira l'attività accademica dell'Ateneo. Tale principio presiede le relazioni tra le varie componenti della comunità accademica.

#### Art. 3.

##### *Strutture e Sedi*

1. L'Università CBM ha sede in Roma e può istituire sedi secondarie in altre città italiane ed europee.

2. L'Università CBM realizza i suoi fini istituzionali attraverso le proprie strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria, nonché attraverso le proprie strutture amministrative.

3. L'Università CBM programma e organizza l'attività delle proprie strutture secondo criteri di efficacia e di efficienza.

#### Art. 4.

##### *Titoli di Studio e altre Attività Istituzionali*

1. L'Università CBM rilascia titoli di studio con valore legale previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria nonché certificazioni e attestati riguardanti la frequenza e la partecipazione a master, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento e di alta formazione, ai sensi della normativa vigente nazionale e comunitaria.

2. L'Università CBM può altresì attivare iniziative di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento in ambito culturale, scientifico, tecnico professionale anche mediante appositi contratti e convenzioni.

#### Art. 5.

##### *Diritto allo Studio*

L'Università CBM, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la piena realizzazione del diritto allo studio in tutte le sue forme. Essa può svolgere servizi e interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con la Regione Lazio e altri enti territoriali, anche mediante assunzione di servizi in gestione diretta.

## TITOLO II

### GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

#### Art. 6.

##### *Organi Istituzionali*

Gli organi dell'Università CBM sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Rettore;
- il Senato Accademico;
- il Nucleo di Valutazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Art. 7.

##### *Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) il Rettore;
- b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- c) cinque membri designati dall'Associazione Campus Bio-Medico;
- d) cinque membri designati dalla CBM S.p.A.;
- e) il Direttore Generale dell'Università CBM;
- f) il Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

2. Tra i membri di cui alle lettere c) e d), il Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti promotori, elegge il Presidente dell'Università CBM, ai sensi della lettera a) del punto 2 dell'art. 8.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

4. In caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato precedente.

5. Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri.

6. Il Consiglio di Amministrazione s'intende regolarmente costituito quando il numero dei presenti non sia inferiore alla metà dei membri in carica; per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Le riunioni si potranno svolgere anche in modalità telematica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente e in tempo reale durante la trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti; il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato.

8. La funzione di Segretario con compito di redigere il verbale spetta al Direttore Generale dell'Università CBM, se presente nel luogo ove si svolge la riunione, altrimenti al componente designato dal Consiglio.


#### Art. 8.

##### *Competenze del Consiglio di Amministrazione*

1. Al Consiglio di Amministrazione competono i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione per il governo dell'Università CBM, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi istituzionali.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge, su proposta degli Enti promotori, il Presidente tra i membri di cui alle lettere c) e d) del punto 1 dell'art. 7;
- b) può nominare, su proposta degli Enti promotori d'intesa con il Presidente, un Vice-Presidente tra i membri di cui alle lettere c) e d) del punto 1 dell'art. 7, definendone le deleghe;
- c) definisce e approva le strategie dell'Università CBM;
- d) determina, sentito il Senato accademico, l'indirizzo generale e i piani organizzativi e di sviluppo dell'Università per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 ed assume i provvedimenti conseguenti;
- e) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, ivi compresi quelli del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico;
- f) nomina il Rettore;
- g) può nominare, tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Università CBM, d'intesa con il Rettore, un Prorettore alla Formazione Universitaria e un Prorettore alla Ricerca, di cui uno può essere nominato Prorettore Vicario, sostituendo il Rettore in caso di impedimento o di assenza, ad eccezione della carica di Consigliere;
- h) nomina, su proposta degli Enti promotori, il Direttore Generale dell'Università CBM;
- i) nomina, su proposta degli Enti promotori, il Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico;



j) nomina, su proposta degli Enti promotori, il Collegio dei Revisori dei Conti;

k) nomina, sentito il Senato accademico, il Nucleo di Valutazione di Ateneo;

l) nomina, sentito il Senato accademico, il Collegio di Disciplina, designandone il Presidente; infligge le sanzioni disciplinari ovvero dispone l'archiviazione dei procedimenti nei confronti del personale docente, sulla base del parere vincolante del Collegio di Disciplina;

m) nomina, d'intesa con il Rettore, i Presidi delle Facoltà Dipartimentali;

n) nomina, d'intesa con il Rettore, sentito il rispettivo Preside, i Presidenti di Corsi di Studio e le Giunte di Facoltà Dipartimentali;

o) nomina, d'intesa con il Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, la Direzione del Policlinico;

p) delibera, a maggioranza dei propri componenti, sentito il Senato Accademico per le materie di sua competenza, previo nulla-osta degli Enti promotori, lo Statuto e le relative modifiche;

q) approva il Codice Etico dell'Università CBM e le successive modifiche;

r) adotta, sentito il Senato Accademico e la Direzione del Policlinico per le materie di spettanza, i Regolamenti dell'Università concernenti in particolare:

il funzionamento generale delle strutture didattiche e di ricerca e del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico;

l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

la disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento economico del personale;

s) delibera, su proposta del Senato Accademico, circa l'istituzione e l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca;

t) delibera, su proposta del Senato Accademico, gli organici dei professori e dei ricercatori universitari nonché le relative modalità di copertura e di nomina;

u) delibera, su proposta del Senato Accademico, sul conferimento degli incarichi, affidamenti, supplenze e contratti d'insegnamento e di tutorato;

v) delibera, sentito il Senato Accademico, sull'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;

w) determina, su proposta del Senato Accademico, il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico;

x) approva, su proposta del Senato Accademico, la programmazione dell'offerta didattica;

y) stabilisce, su proposta del Senato Accademico, l'entità delle tasse universitarie, dei contributi e dei contributi speciali a carico degli studenti;

z) approva, su proposta della Direzione del Policlinico, la programmazione e l'indirizzo, nonché le modalità organizzative e gestionali del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico;

aa) può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti consultivi o operativi delegati dal Consiglio stesso; le norme relative al funzionamento ed alla composizione delle commissioni sono disposte nella delibera istitutiva.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri Organi.

#### Art. 9.

##### Comitato Esecutivo

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno un Comitato Esecutivo formato al massimo da sette membri, composto dal Presidente, dal Vice-Presidente se nominato, dal Rettore, dal Direttore Generale dell'Università CBM, dal Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma e da altri Consiglieri, scelti tra quelli di cui alle lettere c) e d) del punto 1 dell'art. 7.

2. Al Comitato Esecutivo competono l'adozione di tutti i provvedimenti urgenti e le attribuzioni appositamente demandate dal Consiglio di Amministrazione. Non possono essere delegati al Comitato Esecutivo i punti da a) a s) dell'art. 8, comma 2.

#### Art. 10.

##### Presidente

1. Il Presidente dell'Università CBM:

a) ha la legale rappresentanza dell'Università CBM verso i terzi ed in giudizio;

b) rappresenta l'Università CBM nei rapporti istituzionali;

c) vigila sul buon andamento e sul clima dell'Università, nonché sul funzionamento dei suoi Organi;

d) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

e) verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica.

2. Il Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Presidente, può delegare parte delle funzioni del Presidente al Vice-Presidente, se nominato.

3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice-Presidente, se nominato, altrimenti dal Consigliere più anziano per carica e, in caso di parità, per età, tra i membri di cui alle lettere c) e d) del punto 1 dell'art. 7.

#### Art. 11.

##### Rettore

1. Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i professori di prima fascia a tempo pieno; dura in carica quattro anni accademici e può essere riconfermato una sola volta per due anni. Mentre svolge l'incarico di Rettore fa parte del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

2. Il Rettore:

a) sovrintende all'attività didattica e scientifica e cura l'osservanza delle relative disposizioni;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni di sua competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

c) riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sul funzionamento didattico e scientifico dell'Università;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie accademiche e nel conferimento dei titoli accademici;

e) convoca e presiede il Senato Accademico;

f) ha la rappresentanza scientifica della comunità accademica nei contesti nazionali e internazionali, con facoltà di stipulare gli accordi relativi, salvaguardando la competenza del Direttore Generale dell'Università in presenza di impegni economici;


g) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti;

h) censura il comportamento di professori e ricercatori e, per le infrazioni più gravi della censura, avvia il procedimento disciplinare a loro carico con motivata proposta al Collegio di Disciplina;

i) può conferire a professori di ruolo dell'Università la delega per particolari questioni;

j) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente Statuto e dalle leggi sull'istruzione universitaria in quanto applicabili, salva la competenza degli altri Organi statutari.

3. D'intesa con il Rettore, il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Università CBM, un Prorettore alla Formazione Universitaria e un Prorettore alla Ricerca, di cui uno può essere nominato Prorettore Vicario, sostituendo il Rettore in caso di impedimento o di assenza, ad eccezione della carica di Consigliere. I Prorettori durano in carica fino alla conclusione del mandato del Rettore e possono essere riconfermati, ai sensi della lettera g) del punto 2 dell'art. 8 del presente Statuto.



## Art. 12.

*Senato Accademico*

1. Il Senato Accademico è composto:
  - a) dal Rettore, che lo presiede;
  - b) dal Prorettore alla Formazione Universitaria se nominato;
  - c) dal Prorettore alla Ricerca se nominato;
  - d) dai Presidi delle Facoltà dipartimentali attivate e in caso di impedimento dai Vice-Presidi;
  - e) dal Direttore Generale dell'Università CBM, con voto consultivo.
2. Il Regolamento Generale di Ateneo determina le materie per le quali partecipa al Senato Accademico, con diritto di voto, il Presidente del Consiglio degli Studenti.
3. La funzione di Segretario con compito di redigere il verbale spetta al Direttore Generale dell'Università CBM, se presente nel luogo ove si svolge la riunione, altrimenti al componente designato dal Senato Accademico.
4. L'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico è comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, ove per la trattazione di particolari questioni lo ritenga opportuno, può intervenire personalmente alla seduta o farvi intervenire un suo delegato.
5. Nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università CBM, il Senato Accademico è organo di impulso e di coordinamento delle attività didattiche e scientifiche, esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo; in particolare formula pareri e proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine a:
  - a) gli indirizzi generali e i piani di sviluppo dell'Università CBM;
  - b) la nomina del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
  - c) la nomina del Collegio di Disciplina;
  - d) l'approvazione e le modifiche dei Regolamenti di Ateneo;
  - e) le modifiche Statutarie;
  - f) l'istituzione e l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca;
  - g) la valutazione della conformità agli indirizzi generali delle attività svolte dalle strutture didattiche e di ricerca;
  - h) gli organici dei professori e dei ricercatori universitari;
  - i) il conferimento degli incarichi, affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento e di tutorato;
  - j) il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico;
  - k) l'entità delle tasse universitarie, dei contributi e dei contributi speciali a carico degli studenti;
  - l) la programmazione dell'offerta didattica.
6. Il Senato Accademico, con il benestare del Direttore Generale dell'Università CBM quando derivano impegni di spesa o l'assunzione di obblighi che limitano in qualsiasi modo la capacità negoziale dell'Università CBM, delibera:
  - a) la nomina dei Coordinatori delle attività di tutorato;
  - b) l'organizzazione delle attività didattiche programmate;
  - c) le modalità delle prove di ammissione ai corsi di studio universitari;
  - d) le modalità di assegnazione di assegni di ricerca, borse di studio e di perfezionamento, concessione di sussidi e premi di studio, per studenti e laureati finanziati anche con contributi di enti terzi.

## Art. 13.

*Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
2. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti promotori, e durano in carica quattro anni.

## Art. 14.

*Nucleo di Valutazione di Ateneo*

1. Ferma l'autonomia e la libertà della ricerca e della didattica, fatta salva la competenza che in tema di valutazione scientifica e didattica spetta ai Dipartimenti, è costituito apposito Nucleo di Valutazione di Ateneo per la valutazione scientifica e didattica, composto ed operante secondo le modalità contenute nel Regolamento Generale d'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente e in raccordo con l'attività dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e la Ricerca (ANVUR).
2. Sentito il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione nomina il Nucleo di Valutazione, designandone il Presidente.
3. Il Nucleo di Valutazione è composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'Università, il cui *curriculum* è reso pubblico nel sito internet dell'Università CBM. È componente del Nucleo di Valutazione il rappresentante degli studenti per il Nucleo di Valutazione.
4. Il Nucleo di Valutazione dura in carica quattro anni accademici ed è composto da cinque membri rinominabili una sola volta.
5. Il Nucleo di Valutazione svolge la sua attività istituzionale avvalendosi dell'Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione.

## Art. 15.


*Direttore Generale dell'Università CBM*

1. Il Direttore Generale dell'Università CBM è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti promotori; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
2. Il Direttore Generale dell'Università CBM esercita le funzioni previste dall'ordinamento universitario, dalla legge e dal presente Statuto.
3. Ha un ruolo tecnico-giuridico nelle determinazioni degli organi di governo, negli atti e nei provvedimenti dell'Università CBM. È responsabile del funzionamento dell'Amministrazione Generale dell'Università CBM, compresa l'Amministrazione del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico; sovrintende, verifica e coordina le attività dell'Amministrazione Generale e ne risponde nei confronti del Consiglio di Amministrazione.
4. Definisce e assicura i flussi informativi che garantiscano al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo la piena conoscenza della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università CBM.
5. È responsabile della gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
6. Per quanto di sua competenza, coadiuva il Rettore, anche tramite il personale della Direzione Generale dell'Università, nella gestione e nello sviluppo delle attività didattiche e scientifiche dell'Ateneo.

## Art. 16.

*Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico*

1. Il Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti promotori; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
2. È responsabile della gestione e dell'organizzazione del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e del personale ad esso afferente, incluso il personale universitario, per tutto quanto riguarda l'attività clinico-assistenziale.
3. L'affidamento e la revoca degli incarichi assistenziali al personale docente e non docente richiede il parere vincolante del Direttore Generale del Policlinico, che sintetizza la valutazione di tutta la Direzione del Policlinico. Per assicurare l'armonica integrazione tra attività didattiche, di ricerca e di assistenza sanitaria, nonché la loro sostenibilità economica, vengono disciplinate, con appositi atti regolamentari, le modalità di interazione tra la Direzione del Policlinico e gli organi accademici.
4. Esercita le relative funzioni manageriali nel rispetto delle direttive di programmazione e indirizzo del Consiglio di Amministrazione e



del Comitato Esecutivo e dei principi organizzativi e funzionali da essi dettati.

5. È coadiuvato, nelle sue funzioni, dalla Direzione del Policlinico, nominata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della lettera o) del punto 2 dell'art. 8.

Si avvale dell'Amministrazione Generale dell'Università CBM, coordinandosi con il Direttore Generale dell'Università CBM.

6. Definisce e assicura i flussi informativi che garantiscano al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo la piena conoscenza delle attività del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

### TITOLO III

#### STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI ASSISTENZA SANITARIA

#### Art. 17.

##### *Strutture didattiche e di ricerca*

1. L'attività didattica e di ricerca è svolta nell'Università CBM nelle strutture indicate e disciplinate nei Regolamenti di Ateneo.

2. Sono strutture dell'Università CBM per la didattica e la ricerca:

- a) le Facoltà Dipartimentali;
- b) il Centro Integrato di Ricerca;
- c) le Scuole;
- d) gli Istituti.

#### Art. 18.

##### *Facoltà Dipartimentali*

1. Alle Facoltà Dipartimentali sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

2. Le Facoltà Dipartimentali sono costituite tenendo conto dell'omogeneità e/o dell'affinità dei propri corsi di studio.

3. Alle singole Facoltà Dipartimentali afferisce il personale docente che opera in aree scientifiche disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di ricerca.

4. Ai fini dell'immissione nei ruoli dell'Università, il personale docente è incardinato nella Facoltà Dipartimentale per la quale è stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altra Facoltà Dipartimentale è autorizzato dal Senato Accademico, su richiesta del singolo docente.

5. Le Facoltà Dipartimentali sono articolate nel Consiglio di Facoltà Dipartimentale e nella Giunta di Facoltà Dipartimentale. Il funzionamento delle Facoltà Dipartimentali è disciplinato nel Regolamento Generale d'Ateneo.

#### Art. 19.

##### *Presidi delle Facoltà Dipartimentali*

1. I Presidi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Rettore, scegliendoli tra i professori di prima fascia a tempo pieno delle rispettive Facoltà Dipartimentali, ai sensi della lettera m) del punto 2 dell'art. 8 del presente Statuto.

2. I Presidi durano in carica quattro anni accademici e possono essere riconfermati una sola volta.

3. I Presidi rappresentano la Facoltà Dipartimentale negli atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attività didattiche, le attività scientifiche e i servizi che fanno capo alla Facoltà Dipartimentale.

#### Art. 20.

##### *Consigli di Facoltà Dipartimentali*

1. I Consigli di Facoltà Dipartimentali sono composti dal Preside che li presiede, da tutti i professori di prima e seconda fascia, da tutti i ricercatori a tempo indeterminato e da tutti i ricercatori a tempo determinato, di cui alla legge n. 240/2010 art. 24, comma 3, lettera b), nonché da una rappresentanza di tre ricercatori a tempo determinato, di cui alla legge 240/2010 art. 24, comma 3, lettera a).

Possono partecipare ai Consigli di Facoltà Dipartimentali, con voto consultivo, i titolari di insegnamenti nei corsi di studio secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo.

Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, vengono invitati alle adunanze del Consiglio di Facoltà Dipartimentale, con diritto di parola e di proposta, i rappresentanti degli studenti dei corsi di studio afferenti alla Facoltà Dipartimentale. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità della seduta e delle deliberazioni.

2. I Consigli di Facoltà Dipartimentali:

- a) verificano l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del personale docente;
  - b) d'intesa con il Centro Integrato di Ricerca, curano la programmazione e organizzano le attività di ricerca della Facoltà Dipartimentale.
3. I Consigli di Facoltà Dipartimentali propongono al Senato Accademico:
- a) la programmazione dell'offerta didattica;
  - b) l'organizzazione delle attività didattiche programmate;
  - c) il conferimento degli incarichi, affidamenti, supplenze e contratti d'insegnamento e di tutorato;
  - d) l'assegnazione dei posti di ruolo per la Facoltà Dipartimentale;
  - e) i bandi per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento.

#### Art. 21.

##### *Giunte di Facoltà Dipartimentali*

1. Le Giunte di Facoltà Dipartimentali sono nominate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della lettera n) del punto 2 dell'art. 8 del presente Statuto.

I componenti sono scelti tra i professori a tempo pieno della Facoltà Dipartimentale, durano in carica quattro anni accademici e sono rieleggibili.

I Presidi durano in carica quattro anni accademici e possono essere riconfermati una sola volta ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto.

2. La composizione e le funzioni delle Giunte di Facoltà Dipartimentali sono disciplinate dal Regolamento Generale d'Ateneo.

#### Art. 22.


##### *Centro Integrato di Ricerca*

1. Il Centro Integrato di Ricerca (CIR) è la struttura di riferimento interfacoltà dipartimentale per la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, nonché per la gestione amministrativo-finanziaria a servizio dei programmi di ricerca delle Facoltà Dipartimentali.

2. La Direzione del CIR è affidata al Rettore o al Prorettore alla ricerca se nominato. Il funzionamento, l'organizzazione e la composizione delle strutture di governo del CIR sono stabiliti nel Regolamento Generale d'Ateneo.

3. Il CIR assicura la corretta gestione dei fondi per le attività di ricerca, per le pubblicazioni e per le collaborazioni scientifiche.

4. Nell'ambito del CIR, d'intesa con il Rettore, possono essere attivati e finanziati Programmi di ricerca interfacoltà dipartimentali, aperti anche alla partecipazione di studiosi e di ricercatori di altre istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali.



## Art. 23.

*Scuole*

1. Le Scuole sono strutture per la formazione *post lauream*, l'alta formazione e la specializzazione.

2. L'attivazione o la disattivazione delle Scuole sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

3. L'organizzazione e il funzionamento delle Scuole sono disciplinati dalla legislazione comunitaria e nazionale vigente, dai Regolamenti di Ateneo e dai relativi Regolamenti delle Scuole approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

## Art. 24.

*Istituti*

1. Gli Istituti sono strutture interfacoltà dipartimentali, istituite dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, delegate a orientare, coordinare e promuovere, fatte salve le competenze delle Facoltà Dipartimentali, le attività didattiche e di ricerca svolte dal personale docente afferente alle Facoltà Dipartimentali, in determinati settori scientifico-disciplinari identificati come strategici per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Università.

2. L'attivazione o la disattivazione degli Istituti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

3. Il Direttore d'Istituto riferisce al Rettore. L'organizzazione e il funzionamento degli Istituti sono disciplinati dai Regolamenti di Ateneo e dai relativi Regolamenti degli Istituti approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

## Art. 25.

*Policlinico Universitario Campus Bio-Medico*

1. Il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico costituisce parte integrante dell'Università CBM e le sue attività sono strettamente collegate a quelle della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il Policlinico universitario, con le strutture ad esso afferenti, è un ospedale a rilievo nazionale e di alta specializzazione, ai sensi delle leggi vigenti.

2. Il Policlinico Universitario è organizzato e gestito in analogia ai principi delle norme vigenti, tenuto conto dei fini istituzionali, nonché da quanto stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Policlinico Universitario è una gestione speciale dell'Università CBM soggetto al governo del Consiglio di Amministrazione tramite le direttive indicate al Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Ha un proprio distinto bilancio, consolidato nel bilancio generale dell'Università CBM, e redatto dalla Direzione Generale dell'Università secondo i criteri generali fissati dal Consiglio di Amministrazione, in armonia con le norme di legge, con i principi contabili nazionali e con quanto previsto nei protocolli d'intesa con la Regione Lazio ed eventualmente con altre Regioni.

4. La composizione e il funzionamento della Direzione del Policlinico e la gestione dello stesso sono disciplinati dal Regolamento del Policlinico.

## TITOLO IV

## PROFESSORI E RICERCATORI - PERSONALE NON DOCENTE - STUDENTI

## Art. 26.

*Professori e Ricercatori*

1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di prima e seconda fascia, da ricercatori e da professori a contratto.

2. La dotazione organica dei professori universitari e dei ricercatori è fissata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico nel rispetto delle norme vigenti.

3. Ai professori ed ai ricercatori si applicano le norme vigenti in materia di stato giuridico e di trattamento economico, in armonia con i principi sanciti dal presente Statuto e tenuto conto della natura dell'Università CBM.

4. Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina della loro attività sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento.

## Art. 27.

*Collegio di Disciplina*

1. Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico del personale docente e a esprimere in merito un parere conclusivo.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, nomina i componenti del Collegio di Disciplina, designandone il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della vigente normativa in materia.

4. Il Collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori. I componenti devono essere in regime di tempo pieno. Il Presidente è designato tra i tre professori ordinari.

5. Il Collegio di disciplina è unico, articolato in tre sezioni. La prima sezione opera nei confronti dei professori ordinari ed è costituita dal Presidente e da due professori ordinari. La seconda sezione opera nei confronti dei professori associati ed è costituita dal Presidente e da due professori associati. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed è costituita dal Presidente e da due ricercatori. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a categorie diverse, il collegio opera a sezioni congiunte, in ragione delle categorie interessate.

6. Il Rettore, venuto a conoscenza di un fatto che può dar luogo ad una sanzione disciplinare più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dà l'avvio del procedimento e trasmette gli atti al Collegio. Per i fatti che possono dar luogo a una sanzione disciplinare non superiore alla censura il Rettore procede con proprio provvedimento, previo parere del Collegio di Disciplina.

7. Il Collegio, all'esito dell'istruttoria, formula il parere vincolante per il Consiglio di Amministrazione che, e in conformità al parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione.

8. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

## Art. 28.


*Personale non docente*

1. La dotazione organica, il rapporto di lavoro e il trattamento economico del personale non docente sono determinati dal Consiglio di Amministrazione e sono disciplinati, nel rispetto della normativa vigente, da apposito regolamento.

## Art. 29.

*Studenti e tasse*

1. Gli studenti partecipano all'organizzazione delle attività dell'Università CBM attraverso le proprie rappresentanze secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.



2. Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare con assiduità e diligenza i corsi e i seminari, e le relative esercitazioni. La frequenza, la diligenza e il profitto sono accertati dai professori.

3. L'importo delle tasse universitarie e dei contributi è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

4. In aggiunta alle predette tasse e contributi, gli studenti sono tenuti a versare contributi speciali il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

5. L'Università CBM può avvalersi dell'opera degli studenti attraverso forme di collaborazione con attività connesse ai servizi dell'Ateneo.

#### Art. 30.

##### *Consiglio degli studenti*

1. Il Consiglio degli studenti è composto dai Rappresentanti eletti: uno per ciascuno corso di Dottorato di ricerca, uno per le Scuole di Specializzazione, due per ciascun Corso di Laurea e Corso di Laurea Magistrale e quattro per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, di cui due per il primo e due per il secondo triennio. La perdita dello status di studente presso l'Università CBM comporta la decadenza della qualifica di rappresentante.

2. Il Consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli Organi e delle strutture dell'Università, e funzioni di coordinamento rispetto all'attività dei rappresentanti degli studenti.

3. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il Presidente, il vice Presidente e il rappresentante degli studenti per il Nucleo di Valutazione. Il Presidente è il rappresentante degli studenti in Senato Accademico e nel Presidio della Qualità. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice-Presidente.

4. Il Consiglio degli studenti predispone il Regolamento per il proprio funzionamento e lo sottopone, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

5. Il Presidente resta in carica due anni accademici ed è rinnovabile una sola volta.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 31.

##### *Disposizioni comuni*

1. Le fonti normative dell'Università CBM sono, oltre alle disposizioni del presente Statuto e, in quanto applicabili, alle norme di legge in materia universitaria, i seguenti Regolamenti:

- a) Regolamento Generale di Ateneo;
- b) Regolamento Didattico di Ateneo;
- c) Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) Regolamento del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

2. Il Consiglio di Amministrazione può emanare regolamenti per ulteriori specifiche materie.

#### Art. 32.

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Qualora l'Università CBM dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, il Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti promotori, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. L'eventuale residuo attivo di liquidazione sarà devoluta all'Associazione Campus Bio-Medico.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia - in quanto applicabili - alle disposizioni di legge.

3. Il presente Statuto entra in vigore una settimana dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del Decreto Rettoriale di emanazione.

18A02842

